

Legge regionale 24 gennaio 1981 , n. 7 - TESTO VIGENTE dal 31/08/2007

Norme sulle procedure della programmazione regionale e istituzione di organismi collegati all' attività di programmazione.

Art. 3

Partecipazione alla programmazione

I Comuni e i loro Consorzi, le Comunità montane e la Comunità collinare partecipano alla programmazione nelle forme e nei modi previsti dalla presente legge.

Per la definizione degli indirizzi e le scelte del piano regionale di sviluppo, la Regione si avvale, dell' apporto autonomo delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle associazioni di categoria, degli organismi economici e delle forze sociali e culturali.

(1)

Note:

1 Parole soppresse al secondo comma da art. 2, primo comma, L. R. 27/1985